



Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici

A.C. 3084-A

Dossier n° 371/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
4 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3084-A
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003"
Iniziativa:	Governativa
Date:	
approvazione in Commissione:	27 aprile 2016

Contenuto

Il disegno di legge autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Il **Protocollo** - aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006 - riguarda la [Convenzione sulla criminalità informatica](#) e comporta una **estensione** di essa mirante a includere nella sua portata i **reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo**, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.

In particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico *per il tramite di un sistema informatico*:

[Il Protocollo](#)

- di materiale razzista e xenofobico (articolo 3);
- di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o ogni altra corte internazionale (articolo 6).

Il provvedimento si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa al disegno di legge, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione](#)

L'**articolo 3** del disegno di legge - al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo - **integra la disciplina nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia** in tutte le sue manifestazioni, intervenendo sull'[art. 3 della L. 654/1975](#), di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966.

[Norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale](#)

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975 sanziona:

- con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lett. a);
- con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lett. b).

Sulla legge n. 654 del 1975, peraltro, è recentemente già intervenuta la [legge n. 115 del 2016](#), sul c.d. **negazionismo**, che ha inserito nell'articolo 3 un **comma aggiuntivo 3-bis**. Tale disposizione prevede la **reclusione da 2 a 6 anni** nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, **commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione**, si fondino **"in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra"** come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (art. 6, crimine di genocidio; art. 7, crimini contro l'umanità; art. 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la [legge n. 232 del 1989](#).

L'entrata in vigore della legge che punisce il negazionismo (legge n. 115/2016)

L'iter parlamentare della legge sul negazionismo (A.C. 2874-B) e quello della ratifica del Protocollo addizionale sono andati per alcuni mesi alla Camera di pari passo, fintanto che non è stata approvata, l'8 giugno 2016, la legge n. 115. Del contenuto di tale legge il testo di ratifica all'esame dell'Assemblea non ha potuto tenere conto, avendo le commissioni riunite concluso l'esame dell'A.C. 3084-A il 27 aprile 2016.

e la necessità di coordinare l'AC 3084-A

Il contenuto del provvedimento all'esame dell'Assemblea dovrà essere coordinato con tale ultima modifica.

Il provvedimento all'esame dell'Aula, infatti, così novella l'[articolo 3 della legge 654/1975](#):

- introduce le nuove fattispecie di reato consistenti nella **distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo** (comma 1, lett. a), come richiesto dall'art. 6 del Protocollo);
- precisa che tali nuove condotte, nonché la condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, dalle quali deriva la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi o della multa fino a 6.000 euro, possano essere tenute **con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico** (comma 1, lett. a). Manca, infatti, alla lett. a), qualsiasi riferimento alle modalità di commissione degli illeciti, come previste, in particolare, dall'art. 3 del Protocollo;
- introduce, in relazione alle suddette fattispecie, nonché a quelle di violenza o atti di provocazione alla violenza o istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b), un'**aggravante** quando la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano sulla **minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah** ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale ([legge n. 232 del 1999](#)), tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro (nuovo comma 3-bis). *Questa disposizione necessita di un coordinamento con le modifiche già introdotte dalla [legge n. 115 del 2016](#).*

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Il disegno di legge è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri che vi hanno dedicato 3 sedute (18 novembre 2015, 21 gennaio 2016 e 27 aprile 2016). Rispetto al testo originario del disegno di legge, le Commissioni hanno inserito all'art. 3 il comma 2 con il quale è inserito nell'art. 3 della [legge n. 654 del 1975](#) un comma 3-bis.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul disegno di legge hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Trasporti e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con le seguenti due osservazioni

- valutare l'opportunità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e internet provider, con l'obiettivo di agevolare le richieste di rimozione dei contenuti illeciti dal web;
- valutare l'opportunità di richiedere ai gestori di piattaforme di comunicazione l'attivazione di sistemi efficaci di monitoraggio dei contenuti a sfondo razzista o xenofobo.

Tutti i pareri sono stati espressi tra febbraio e aprile 2016, dunque prima dell'entrata in vigore della legge sul negazionismo, [legge 16 giugno 2016, n. 115](#).

es0420a	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.